Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 11 novembre 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 285 DELL'11 NOVEMBRE 1969

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1969, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(10687)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1969, n. **756.**

Erezione in ente morale della fondazione « Scuola Montessori », con sede in Bergamo.

N. 756. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Scuola Montessori », con sede in Bergamo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 2. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1969, n. **757.**

Modificazioni allo statuto della fondazione « Vincenzo Amantia », con sede in Milano.

N. 757. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 1, 3, 4, 10, 13 e 15 dello statuto della fondazione « Vincenzo Amantia », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 157. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1969, n. 758.

Riconoscimento della personalità giuridica del consorzio intercamerale per la costruzione di una nuova dogana in Como.

N. 758. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato viene riconosciuta la personalità giuridica del consorzio intercamerale per la costruzione di una nuova dogana in Como, località « Navedano », promosso dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 7. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. 759.

Estinzione del « Ricovero coniugi Soffietti-Chiambretti », con sede in Fiano.

N. 759. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il « Ricovero coniugi Soffietti-Chiambretti », con sede in Fiano (Torino), viene dichiarato estinto ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 158. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. 760.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Pubblica assistenza croce verde di Pontedecimo », con sede in Genova-Pontedecimo.

N. 760. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto dell'associazione « Pubblica assistenza croce verde di Pontedecimo », con sede in Genova-Pontedecimo.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 9. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Brindisi e Taranto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 365 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 7 a Francavilla Fontana-Carosino-innesto strada statale n. 7-*ter* a San Giorgio Ionico », dell'estesa di km. 19 + 500;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 7 a Francavilla Fontana-Carosino-innesto strada statale n. 7-*ter* a San Giorgio Ionico », dell'estesa di km. 19 + 500, è classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 603 « di San Giorgio Ionico ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 23 settembre 1969

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1969
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 76

(10363)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 368 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 100 a Gioia del Colle-Noci-innesto strada statale n. 172 ad Alberobello », dell'estesa di km. 29 + 000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 100 a Gioia del Colle-Noci-innesto strada statale n. 172 ad Alberobello », dell'estesa di km. 29 + 000, è classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 604 « di Alberobello ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 23 settembre 1969

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1969
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 77

(10365)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 34 di detto piano è prevista la strada: « Lido di Ostia-Tor Vaianica-Lido di Lavinio-Anzio », dell'estesa di km. 45 + 000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali:

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « Lido di Ostia-Tor Vaianica-Lido di Lavinio-Anzio », dell'estesa di km 45 + 000, è classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 601 « Ostia-Anzio ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 23 settembre 1969

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1969
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 74

(10362)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Biscottificio e confettificio Costabile di Nocera Inferiore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Biscottificio e confettificio Costabile di Nocera Inferiore (Salerno) ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla Società sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla S.p.a. Biscottificio e confettificio Costabile di Nocera Inferiore (Salerno) del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 giugno 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(10423)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1969.

Revoca, d'ufficio, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici concessa alla officina farmaceutica della società a r. l. Lachifarma, in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2591 del 26 maggio 1959 dal quale risulta che la società a r. l. Lachifarma fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via Pacini, 36, prodotti galenici, limitatamente alle forme di sciroppi e soluzioni in genere;

Vista la nota n. 2234 in data 29 settembre 1969 dello ufficio del medico provinciale di Milano dal quale risulta che da accertamenti esperiti a cura del locale comando N.A.S. in Milano, via Pacini, 36, è stato rilevato che le attrezzature tecniche della S.r.l. Lachifarma sono state smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Ritenuto, pertanto, che, nella fattispecie, ricorrano gli estremi per la revoca dell'autorizzazione sopra citata previsti dall'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre prodotti galenici concessa alla officina farmaceutica della società a r. l. Lachifarma, sita in Milano, via Pacini, 36, con decreto ministeriale n. 2591 in data 26 maggio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 ottobre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(10311)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 435 del 18 dicembre 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Pesaro ha approvato la proposta di classificare tra le provinciali la strada comunale: « circonvallazione del Campo sportivo » in comune di Sant'Angelo in Vado, che collega la strada statale n. 73 in prossimità dell'abitato di Sant'Angelo in Vado con la provinciale Graticcioli in località Ghibellino, della lunghezza di km. 0 + 850 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 770 del 19 maggio 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126, raccomandando che l'amministrazione provinciale di Pesaro provveda in futuro al suo allargamento, nonchè a dotarla di adeguate banchine della larghezza di m. 1 e della necessaria segnaletica;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 0 + 850 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1969

Il Ministro: NATALI

(10305)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1969.

Nomina dei componenti il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alla cooperazione con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visti gli articoli 8 e 9 del vigente statuto della predetta sezione, relativi alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il comitato esecutivo;

Considerato che a seguito del trasferimento di quote approvato con decreto ministeriale 30 settembre 1948, la designazione del rappresentante di cui alla lettera *e*) del citato art. 8 dello statuto compete soltanto all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

Visto il decreto in data 6 dicembre 1966 relativo alla nomina dei componenti il comitato esecutivo della sezione in questione per il triennio 1966-1968;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina dei componenti il predetto organo per il prossimo triennio;

Viste le designazioni pervenute;

Decretano:

Sono nominati membri del comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, per il triennio 1969-1971, i signori:

Carli dott. Emilio e Polizzy dott. Renato, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

D'Alessio dott. Ettore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Apollonio dott. William, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Pistella dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Capello dott. Carlo, in rappresentanza dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1969

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(10308)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1969.

Iscrizione dell'Associazione provinciale produttori ortofrutticoli - A.P.P.O., con sede in Fano, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 15 luglio 1969, con la quale l'Associazione provinciale produttori ortofrutticoli, con sede in Fano, via Froncini n. 2, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pesaro con foglio n. 8699 del 1° agosto 1969;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione provinciale produttori ortofrutticoli, con sede in Fano, via Froncini n. 2, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1969

Il Ministro: SEDATI

(10357)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1969.

Iscrizione del Consorzio delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Alto Adige - VOG, con sede in Bolzano, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 31 luglio 1969, con la quale il Consorzio delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Alto Adige - VOG, con sede in Bolzano, via De Lai, n. 12, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bolzano con relazione dell'11 luglio 1969;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che il consorzio richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge numero 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nel Consorzio delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Alto Adige - VOG, con sede in Bolzano, via De Lai, n. 12, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

Il predetto consorzio è iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1969

Il Ministro: SEDATI

(10358)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1969.

Iscrizione dell'Associazione tra produttori di agrumi della Sicilia, con sede in Catania, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 12 maggio 1969, con la quale l'Associazione tra produttori di agrumi della Sicilia, con sede in Catania, piazza Bellini n. 19, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania con foglio 15604 del 20 maggio 1969;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione tra produttori di agrumi della Sicilia, con sede in Catania, piazza Bellini n. 19, dei requisti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1969

Il Ministro: SEDATI

(10359)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Piombino ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.42/3/2720, in data 11 ottobre 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Piombino (Livorno), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(10317)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Modica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 550.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10552)

Autorizzazione al comune di Piazza Armerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Piazza Armerina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 612.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10553)

Autorizzazione al comune di Tavarnelle Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.094.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10466)

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Itri (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10469)

Autorizzazione al comune di Campodimele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1969, il comune di Campodimele (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.978.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10470)

Autorizzazione al comune di Castelguglielmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Castelguglielmo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.190.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10555)

Autorizzazione al comune di Armo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Armo (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10554)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Bariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Castelnuovo Bariano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.898.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10556)

Autorizzazione al comune di Costa di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Costa di Rovigo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.527.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10557)

Autorizzazione al comune di Cuccaro Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Cuccaro Vetere (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.906.018, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10558)

Autorizzazione al comune di Stio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Stio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.565.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10560)

Autorizzazione al comune di Rialto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Rialto (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.499.819, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10561)

Autorizzazione al comune di San Valentino Torio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di San Valentino Torio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.540.551, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10559)

Autorizzazione al comune di Monticiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Monticiano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.726.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10562)

Autorizzazione al comune di Baschi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Baschi (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.982.328, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10563)

Autorizzazione al comune di Castel Viscardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Castel Viscardo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.045.776, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10564)

Autorizzazione al comune di Ficulle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Ficulle (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.331.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10565)

Autorizzazione al comune di Rolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Rolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10566)

Autorizzazione al comune di Bompensiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Bompensiere (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.177.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10567)

Autorizzazione al comune di Prasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Prasco (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10568)

Autorizzazione al comune di Farra d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Farra d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.085.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10569)

Autorizzazione al comune di Codigoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Codigoro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.352.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10570)

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Terzigno (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.544.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10571)

Autorizzazione al comune di Guardistallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Guardistallo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.100.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10572)

Autorizzazione al comune di Bagnolo di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Bagnolo di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.881.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10574)

Autorizzazione al comune di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Giove (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.640.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10575)

Autorizzazione al comune di Stroncone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Stroncone (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.905.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10576)

Autorizzazione al comune di Anticoli Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1969, il comune di Anticoli Corrado (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.832.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10573)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 Mod. 241 D.P. — Data 26 novembre 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Pordenone — Intestazione: Santarossa Giovanni Camillo — Titoli del debito pubblico: nominativi 8 — Capitale L. 6.200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 ottobre 1969

(9725)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi del 10 novembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,50	625,15	625,08	625,20	625,15	625,40	625,10	625,20	625,41	625,35
$ Can.	580,90	581 —	581 —	580,95	580,90	581 —	580,70	580,95	581 —	581 —
Fr Sv.	144,17	144,30	144,30	144,325	144,40	144,18	144,22	144,325	144,18	144,10
Kr D.	83,32	83,25	83,35	83,34	83,20	83,30	83,29	83,34	83,31	83,30
Kr. N.	87,52	87,45	87,50	87,48	87,40	87,50	87,48	87,48	87,50	87,50
Kr. Sv.	121,70	121,15	121,05	121,07	121 —	121,10	121,06	121,07	121,11	121,10
Fol.	173,45	173,43	173,49	173,43	173,50	173,66	173,41	173,43	173,66	173,60
Fr B.	12,59	12,58	12,59	12,5790	12,60	12,59	12,5825	12,5790	12,59	12,59
Franco francese	112,18	112,08	112,05	112,085	112,05	112,12	112,15	112,085	112,12	112,10
Lst.	1500,50	1498,90	1499,40	1499,15	1498,75	1500 —	1498,80	1499,15	1500 —	1499,25
Dm. occ.	169,55	169,42	169,45	169,425	169,40	169,48	169,37	169,425	169,47	169,47
Scell. Austr.	24,16	24,15	24,14	24,1425	24,10	24,15	24,145	24,1425	24,15	24,15
Escudo Port.	22,01	21,95	22,02	21,99	21,95	21,99	21,99	21,99	21,99	22 —
Peseta Sp.	8,93	8,93	8,945	8,9320	8,90	8,93	8,925	8,9320	8,93	8,93

Media dei titoli del 10 novembre 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	95,775
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,025
» 5 % (Ricostruzione)	92,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,225
» 5 % (Città di Trieste)	91,325
» 5 % (Beni Esteri)	89,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,675
» » » » 1968-83	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,725
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,325
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,90
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,40
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 novembre 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	625,15
1 Dollaro canadese	580,825
1 Franco svizzero	144,272
1 Corona danese	83,315
1 Corona norvegese	87,48
1 Corona svedese	121,065
1 Fiorino olandese	173,42
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	112,117
1 Lira sterlina	1498,975
1 Marco germanico	169,397
1 Scellino austriaco	24,144
1 Escudo Port.	21,99
1 Peseta Sp.	8,928

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 99 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4183/R del 4 settembre 1969

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI *serie, categorie e confezioni*	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1	*Insulina Vister*, flacone da 200 U.I. in 10 ml	Vister (Vismara Terapeutici) S.p.A., Casatenovo Brianza (Como)	2- 1-1959 27- 4-1964	1020	30- 4-1969
2	*Insulina Vister*, flacone da 400 U.I. in 5 ml. . . .	Id.	6- 6-1952 27- 4-1964	1020/1	30- 4-1969
3	*Insulina Vister*, flacone da 400 U.I. in 10 ml.	Id.	2- 1-1959 27- 4-1964	1020/2	30- 4-1969
4	*Insulina Vister*, flacone da 200 U.I. in 5 ml. . . .	Id.	16- 1-1948 27- 4-1964	1020/A	30- 4-1969
5	*Norluten*, 10 e 20 compresse da mg. 5	Id.	10- 9-1957 30-10-1958	12990	30- 4-1969
6	*Neorubra*, 5 fiale liofilizzate da mcg. 50 + 5 fiale da 1 cc. di solvente, 10 fiale liofilizzate da mcg. 50 + 10 fiale da 1 cc. di solvente	Istituto Farmochimico Arco, via Ponchielli, 9, Firenze	5-10-1962	19978	15- 4-1969
7	*Neorubra*, 3 fiale liofilizzate da mcg. 500 + 3 fiale da 1 cc. di solvente	Id.	5-10-1962	19978/3	15- 4-1969
8	*Neorubra*, 3 fiale liofilizzate da mcg. 1000 + 3 fiale da 1 cc. di solvente	Id.	5-10-1962	19978/4	15- 4-1969
9	*Dinagen*, flacone da g. 120 di granulare	Farcaceutici Bruco, via Canevari, 29/7, Genova	13-11-1957	13134	18- 4-1969
10	*Liquore peristaltico*, flacone da gr. 150	Laboratorio Chimico Farmaceutico Dott. Martini, via O. Rolando, 54, Genova Sampierdarena	5- 2-1962 5- 6-1964	5893	7- 5-1969
11	*Pillole peristaltiche*, 50 pillole	Id.	5- 2-1952 5- 6-1964	5893/A	7- 5-1969
12	*Bevitin forte*, 10 e 100 compresse	Abbott S. r. l. (già registrata a nome della ditta Abbott Laboratories, North Chicago, Illinois - USA), Campoverde di Aprilia (Latina)	2- 1-1957	2695	31- 1-1968
13	*Citanest* 1,5%, flacone da 50 ml. con epinefrina . .	Pharma Stern Ag. di Amburgo (Germania Occ.), rappresentata in Italia dalla ditta Astra, via S. Faustino, 9/1, Milano	20- 4-1966	20471/A-2	12- 3-1969
14	*Xylocaina Norepinephrina*, 0,5%, flacone da 50 ml. .	Ab Astra Sodertalje (Svezia) rappresentata in Italia dalla ditta Astra, via S. Faustino, 9/1, Milano	18- 7-1962	4535/H	12- 3-1969
15	*Xylocaina Norepinephrina* 1%, flacone da 50 ml. .	Id.	18- 7-1962	4535/H-1	12- 3-1969
16	*Xylocaina* 2% *Norepinephrina*, 50 tubofiale da 1,8 ml.	Id.	18- 7-1962	4535/H-3	12- 3-1969
17	*Vetramycin*, (uso veterinario) 24 tubetti da g. 6 di unguento	Asid Institut Gmbh di Munchen Lohkof (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Hoechst Italia S.p.A., via M. U. Traiano, 18, Milano	28- 7-1967	20897	26- 3-1969
18	*Panodorm*, (tipo semplice), 10 compresse da g. 0,20	Bayer Italia S.p.A. (già CO-FA S.p.A.), viale Certosa, 126, Milano	3-10-1953	8206	31-12-1965
19	*Joduron* « S » (categoria), 1 fiala × 5 cc. di sol. sterile	Bracco Industria Chimica, via E. Folli, 50, Milano	7- 3-1960	6359/B	2- 1-1969
20	*Lidocaton* 2% *con efedrina*, 20 e 250 cilindri × 1,8 ml. da 1 : 80.000	Pharmaton S. A. di Bioggio (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Dentalica S.p.a. (già della ditta Pharmaton Italia S.p.a.), via S. Sofia, 8, Milano	4- 4-1961	10108	27- 1-1969
21	*Lidocaton* 2%, con epinefrina 20 cilindri × 1,8 ml. da 1 : 50.000	Id.	15-10-1962	10108/1	27- 1-1969
22	*Lidocaton* 2%, con epinefrina 20 e 250 fiale × 2 ml. da 1:80.000 - flacone multidose × 50 ml. da 1:80.000	Id.	4- 4-1961	10108/A	27- 1-1969

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
23	*Lidocaton* 2%, con epinefrina flac. multidose × 50 ml. da 1 : 50.000, 20 fiale × 2 ml. da 1 : 50.000	Pharmaton S.A. di Bioggio (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Dentalica S.p.a. (già della ditta Pharmaton Italia S.p.a.), via S. Sofia, 8, Milano	14- 6-1962 15-10-1962	10108/A-I	27- 1-1968
24	*Lidocaton* 2%, con L-Nor-epinefrina 20 cilindri da 1,8 ml.	Id.	15-10-1962	10108/B	27- 1-1968
25	*Lidocaton* 2%, con L-Nor-epinefrina flacone multidose da 50 ml., 20 fiale da 2 ml.	Id.	14- 6-1962	10108/C	27- 1-1968
26	*Aurubin*, 50 confetti	Solco Basel AG di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Chinoin S.p.a., via G. Zanella, 3, Milano	2- 4-1957	12400	16- 6-1969
27	*Novocilline*, (iniettabile), flac. da 300.000 U.I. + fiale da 1,5 cc. di solvente	Chinoin S.p.a. (già registrata a nome della ditta Solco S.A. di Basilea), via G. Zanella, 3, Milano	24- 1-1951	4379	25- 5-1966
28	*Medovit* 12, 5 fiale liofilizzate da mcg. 500 + 5 fiale da 1 cc. di solv.	Farber REF S.p.a., via Imperia, n. 35, Milano	7-12-1964	17755	29- 5-1969
29	*Linfanova*, 10 fiale × 1 cc. senza colina	Farmaco Merano S.p.a., via Zanella, 5, Milano	21- 1-1963 10-12-1963	11152	31- 3-1969
30	*Linfanova*, 10 supposte	Id.	14- 5-1956	11152/A	31- 3-1969
31	*Linfanova*, flac. da g. 100 di emulsione	Id.	11- 2-1958	11152/B	31- 3-1969
32	*Solvente* Padil, 1 fiala × 2,5 cc., 1 fiala × 5 cc. . .	Farmaco Italiano Padil, via Gramsci, 156, Paderno Dugnano (Milano)	14-11-1953	8346	25- 2-1969
33	*Blastoidina*, 12 fiale × 2 cc.	Dott. A. & M. Giuliani, via P. Palagi, 2, Milano	7- 7-1953	7931	14- 9-1967
34	*Fleboplex*, 30 confetti	Italseber S.p.a., via Calatafimi, n. 5, Milano	17- 2-1969	21165	21- 5-1969
35	*Fleboplex*, flac. da 40 ml. gocce uso orale	Id.	17- 2-1969	21165/A	21- 5-1969
36	*Fleboplex*, tubo da g. 30 di pomata	Id.	17- 2-1969	21165/B	21- 5-1969
37	*Gamibetal Complex*, 20 compresse da mg. 125 . . .	Id.	4- 4-1963	20225	27- 5-1969
38	*Formojodina B1*, 10 fiale × 2 cc.	Istituto Biochimico Diana, via Tiziano, 5, Segrate (Milano)	27- 6-1951	5000	25- 2-1969
39	*Darwiciclina*, 16 capsule da mg. 300	Istituto Sieroterapico Mil. S. Belfanti, via Darwin, 20, Milano	10- 7-1962	19879	14- 3-1969
40	*Eritrocillina*, 5 flaconi da g. 2,5	Id.	22- 9-1952	7100	14- 3-1969
41	*Paratripsin composto*, 10 fiale di liofilizzato + 10 fiale da 1 cc. solv.	Id.	24- 3-1960	12049/A	14- 3-1969
42	*Trofocortina endovenosa* (categ.), flac. da 25 U + flac. solv.	Id.	26- 9-1955	7635/A	14- 3-1969
43	*Corticoflavina*, 5 fiale × 2 cc. tipo normale	Istituto Euchimico Milano, via F. D'Ovidio, 3, Milano	6- 8-1949	2321	15-10-1968
44	*Sciroppo Salus*, flac. scir. da g. 180	Istituto Chimico Terapico, via Gasparo da Salò, 14, Milano	17-10-1951 4- 3-1954	5448	6-10-1967
45	*Diuridron*, 20 compresse da mg. 25	Istituto Farm. Biologico Marvin, via Soperga, 54, Milano	2- 6-1960	16666	4- 2-1969
46	*Diuridron*, 20 compresse da mg. 50	Id.	2- 6-1960	16666/1	4- 2-1969
47	*Penivillin* (iniettabile), 1 flac. da g. 1 + fiala solv. da 2 cc.	Id.	16- 6-1962	19899	4- 2-1969
48	*Penivillin* (iniettabile), 1 flac. da g. 0,5 + fiala solv. da 2 cc.	Id.	16- 6-1962	19899/1	4- 2-1969
49	*Kanavina*, (iniettabile) 1 flacone da g. 1	Id.	7- 3-1960	16995	4- 2-1969
50	*Kanavina*, (iniettabile) flacone da g. 0,5	Id.	7- 3-1960	16995/1	4- 2-1969
51	*Kanavina OS*, 10 capsule da g. 0,5	Id.	5- 1-1961	17902	4- 2-1969
52	*Bromergene Atropina*, 10 fiale × 2 cc.	Lab. Biofarmacoterapico Casarile, Milano	18- 1-1957	11314/D	30- 6-1969
53	*Forginol* 10 fiale × 1 cc.	Lark S.p.a. (già registrata a nome della ditta Sana), via Pindaro, Milano	19- 6-1958	8503	18- 2-1969
54	*Forginol*, flacone da g. 40 gocce per uso orale . .	Id.	19- 6-1958	8503/A	18- 2-1969
55	*Maiodina*, 3 fiale × 10 cc. uso intramuscolare . . .	Lab. Farm. A. Malizia, via Giacosa, 31, Milano	12- 2-1952 8- 5-1965	5975/A-I	5- 5-1969

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
56	*Chemyoftal*, tubo da g. 3 di pomata	La.Che.Mi., via Staro, 4, Milano	28- 5-1955	10070	18- 2-1969
57	*Bi Flogan*, 20 pastiglie da mg. 5	Maggioni & C. S.p.a., via G. Colombo, 40, Milano	30- 9-1961	13323	27- 3-1969
58	*Idro P* 2 flac. × 15 ml. di soluz. con tappo perforabile	Id.	9- 8-1950 lettera	1635	27- 3-1969
59	*Idro P 2 ascorbico*, flac. × 15 ml. di sol. con tappo perforabile	Id.	9- 8-1950	1635	27- 3-1969
60	*Isobicina*, flac. × 15 cc. di soluz. con tappo perforabile	Id.	6- 5-1952	6336	27- 3-1969
61	*Isobicina*, flac. da mg. 200 di polvere pura, flac. da mg. 500 di polvere pura	Id.	6- 5-1952 10- 2-1953	6336/B	27- 3-1969
62	*Pulmilene iniezione idrosolubile*, 10 fiale × 1 cc bambini	Montefarmaco S.p.a., via Brunetti n. 9, Milano	4- 2-1956	487/E	8- 9-1967
63	*Pulmilene iniezione idrosolubile*, 10 fiale × 2 cc. adulti	Id.	4- 2-1956	487/F	8- 9-1967
64	*Algidolo*, 10 compresse	Philips sez. Duphar, piazza IV Novembre, 3, Milano	13- 5-1961	18958	29- 7-1968
65	*Algidolo*, 5 supposte	Id.	13- 5-1961	18958/A	29- 7-1968
66	*Sedrena*, 10 fiale × 5 cc. di sostanza secca liofilizzata + 10 fiale × 1 cc. di solv.	Polichimica Sap, piazza Agrippa, 1, Milano	11- 6-1962	5702	24- 3-1969
67	*Sedrena*, 20 confetti	Id.	18- 6-1963	5702/A	24- 3-1969
68	*Pursennid*, flac. da g. 100 di liquido	Sandoz S.p.a., via Quaranta, 12, Milano	16- 4-1951	4758	28-10-1968
69	*Helixina*, 10 fiale × 3 cc. uso intramuscolare . . .	Santa Tecla (già registrata a nome della ditta Esofarmaco), via Perrona di S. Martino, 2, Milano	5- 5-1961	13411/A	3- 3-1968
70	*Helixina*, 10 fiale × 5 cc. uso intramuscolare e endovenoso	Id.	5- 5-1961	13411/B	3- 3-1968
71	*Helixina*, 5 fiale × 10 cc. uso endovenoso	Id.	5- 5-1961	13411/C	3- 3-1968
72	*Albucid*, 20 compresse	Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 7, Milano	18-11-1950	4193	30- 6-1969
73	*Arcanol*, 10 compresse	Id.	17- 4-1951	4608	30- 6-1968
74	*Novatophan*, 20 compresse	Id.	10- 3-1951	4596	30- 6-1969
75	*Biliselectan*, flac. da g. 8 di granuli	Id.	11- 7-1955	10204	30- 6-1969
76	*Biliselectan*, 6 compresse	Id.	13-10-1955	10204/A	30- 6-1969
77	*Cylotropina*, 5 fiale 5 cc. uso intram.	Id.	13-11-1950	4122	30- 6-1969
78	*Cortiron*, 4 fiale × 1 cc. da mg. 2	Id.	25-11-1950	4173	30- 6-1969
79	*Metilandrostendiolo*, flac. multidose × 10 cc. da mg. 500	Id.	23- 4-1953	7690	30- 6-1969
80	*Frenitron*, 50 compresse	Id.	9- 6-1954	9018	30- 6-1969
81	*Progynon*, 60 confetti	Id.	10- 3-1951	4609	30- 6-1969
82	*Testoviron*, 4 fiale × 1 cc. da mg. 5	Id.	7- 2-1950	2922	30- 6-1969
83	*Uroselectan* B, 1 fiala × 20 cc. al 75%	Id.	26- 7-1955	10205	2-12-1968
84	*Uroselectan* B, 1 fiala × 20 cc. al 35%	Id.	26- 7-1955	10205/A	2-12-1968
85	*Uroselectan* B, 1 fiala × 10 cc. al 35%	Id.	26- 7-1955	10205/B	2-12-1968
86	*Uroselectan* B, 1 fiala × 10 cc. al 20% per pielografia ascendente	Id.	26- 7-1955	10205/C	2-12-1968
87	*Uroselectan* B, 1 fiala × 20 cc. al 50%	Id.	26- 7-1955	10205/D	2-12-1968
88	*Vasano*, 2 compresse da g. 0,22	Id.	1- 2-1950	2915	30- 6-1969
89	*Tisana lassativa*, scatola da g. 50	Officine Terapeutica Italiana, piazzale della Stazione, 7, Parma	3-11-1949	1467	30- 5-1969
90	*Neurofosfer*, flac. da g. 130 di sciroppo con Vit B1 adulti	Fardeco - Farmo Chimica Dott. E. Corvi (già registrata a nome della ditta Camillo Corvi), via G. Morigi, 45, Piacenza	16- 6-1950	3533	22- 7-1968
91	*Ragacol*, (uso veterinario) tubo da g. 100 di pomata	Dott. Battiati Candido, Terricciola (Pisa)	20- 5-1948	1366	20- 3-1969
92	*Reumol*, (uso veterinario) 2 e 4 cartine di polvere	Id.	20- 5-1948	1351	17- 3-1969
93	*Atropina farmigea*, flac. × 10 cc. collirio allo 0,5%; tubo da g. 5 pomata allo 0,5%	Farmigea, via Carmignani n 2, Pisa	5- 6-1951	4930	13- 9-1968

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
94	*Collirio alla penicillina farmigea,* tubo pomata da g. 5 × 5000 U.I.; tubo pomata da g. 5 × 12.500 U.I.	Farmigea, via Carmignani n. 2, Pisa	12- 2-1951	3624	1- 7-1968
95	*Omatropil,* tubetto da gr. 5 di pomata	Id.	8- 1-1952	5403	30- 4-1969
96	*Pilocarpina,* tubo g. 5 di pomata allo 0,75 %; tubo g. 5 pomata all'1 %; flacone da 10 cc. di collirio all'1 %	Id.	7- 6-1951	4961	19- 9-1968
97	*Phoenix,* 50 confetti	Farminter Dammas Farmaceutici, via F Bernardini, 21, Roma	5-10-1963	1116	4- 2-1969
98	*Vita-Thin,* 21 compresse	Sivis A. G. Dubendorf di Zurigo (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Antonio Dragotto, via Polesine, 8, Roma	26- 6-1952	458	16- 1-1969
99	*Sinpenil,* 8 compresse da mg. 60	ICAR - Ind. di Ricerca e Prod. del Farmaco, via Tiburtina, n. 1040, Roma	8- 7-1961	19007	27- 5-1969
100	*Sinpenil,* 8 compresse da mg. 250	Id.	8- 7-1961	19007/1	27- 5-1969
101	*Betan,* 6 fiale × 2 cc. da mg. 100	Ist. Nazionale Chimico-Biologico, via Prenestina, 62, Roma	23- 4-1956	755/C	20-12-1965
102	*Betan,* 10 e 20 fiale × 1 cc. da mg. 15	Id.	23- 4-1956	755/A	20-12-1965
103	*Betan,* 12 fiale × 2 cc. da mg. 50	Id.	23- 4-1956	755/B	20-12-1965
104	*Bromofol,* 3 e 6 fiale × 1 cc. tipo normale	Id.	24- 6-1947	749	20-12-1965
105	*Chibivit* C, 15 fiale × 1 cc. da mg. 100; 5 e 10 fiale × 2 cc. da mg. 100	CHIBI - Ist. Naz. Chimico Biologico, viale Giustiniano Imperatore, 15-*A*, Roma	7- 7-1954 28- 3-1956	9094	19-12-1968
106	*Chibivit E,* 3 fiale × 2 cc. da mg. 100 tipo extra forte	Ist. Naz. Chimico Biologico, via Prenestina, 62, Roma	7- 7-1951 2-11-1959	10997/A	20-12-1965
107	*Chibivit E,* 2 fiale × 2 cc. da mg. 200 tipo urto . .	Id.	7- 7-1951 2-11-1959	10997/A-1	20-12-1965
108	*Colerene,* 20 compresse tipo normale	Id.	16- 3-1951	3984	20-12-1965
109	*Complexo Vitale,* 10 compresse tipo normale . . .	Id.	12-12-1959	750/A	20-12-1965
110	*D2 Chibi Idrosol,* 1 fiala × 5 cc. tipo urto per uso orale; flacone gocce × 5 cc.	Id.	5-10-1951	5409	20-12-1965
111	*Eginon,* 5 fiale × 1 cc. tipo normale	Id.	17- 6-1949	2114	20-12-1965
112	« *Idrossi B* 12 », 3 e 6 fiale × 2 cc. da mg. 500 . . .	Id.	22- 2-1962	19614	20-12-1965
113	*Marudin,* 6 supposte da g. 0,50	Chibi - Ist. Naz. Chimico Biologico, viale Giustiniano Imperatore, 15-*A*, Roma	19-11-1959 6- 5-1960	16376	19-12-1968
114	*Novocalcium Grippa,* 5 fiale × 5 cc. uso endovena; 10 fiale × 2 cc. uso intramuscolare; 5 fiale × 5 cc. uso magnesiaco; 5 fiale × 5 cc. tipo D; 5 fiale × 10 cc. tipo D	Ist. Naz. Chimico Biologico, via Prenestina, 62, Roma	6- 2-1945 14- 8-1946 5- 1-1948	64	20-12-1965
115	*Teo Tonic,* 10 supposte	Chibi - Ist. Naz. Chimico Biologico, viale Giustiniano Imperatore, 15-*A*, Roma	12- 9-1960	16176/B	19-12-1968
116	*Amplivix,* 10 supposte da mg. 200	Sigma - Tau S.p.a., viale Shakespeare, 47, Roma	3- 4-1965	13038/A	31- 3-1969
117	*Amplivix,* 3 fiale × 3 cc. da mg. 150	Id.	3- 4-1965	13038/B	31- 3-1969
118	*Amplivix sedativo,* 10 supposte	Id.	3- 5-1965	15061/A	28- 4-1969
119	*De Spasmo,* 6 supposte	Id.	29- 9-1960	15866	8- 5-1969
120	*Modulor,* 60 capsule da mg. 25	Id.	29- 4-1967	17956	8- 5-1969
121	*Lactofermentasi Tiber vitaminizzata,* 12 flaconcini × 5 ml.	Tiber S.p.a., via Prenestina, 707, Roma	31-12-1957	10272	14- 3-1969
122	*Welfurin,* (cat. pomata) tubo da g. 20 di pomata . .	Welpharm S.p.a., via A. Fogazzaro, 36, Roma	28- 7-1962	18401/C	19-12-1968
123	*Eisbantin,* 50 compresse	Farmaceutici Procemsa, via Pinerolo, 12, Torino	27- 7-1960 28- 9-1961	9126	20- 1-1969
124	*Kardirene,* 25 compresse	Id.	10- 3-1960	9948	20- 1-1969
125	*Reumapirina,* 2 e 10 compresse	Farmaceutici Ledig, via G. Papio, 20, Salerno	14-10-1959	16076	3- 3-1969
126	*Balsamo di Pinolina,* bottiglia da g. 60 circa di soluzione per uso esterno	Lab. Chim. Farmac. A. Foletto, Pieve di Ledro (Trento)	7- 3-1960	16994	7- 1-1969
127	*Pastiglie pettorali S. Giusto,* 40 pastiglie	Difer - Ind. Farmaceutica Triestina, porto industriale, Trieste	20- 1-1967	11437	21- 1-1969

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
128	*Penicillina G sodica cristallina*, (iniettabile), flac. da 200.000 U.I.	Importex Chimici Farmaceutici, via Flavia n. 122, Trieste	7- 4-1954	8745	3- 4-1969
129	*Penicillina G potassica cristallina*, (iniettabile), flacone da 500.000 U.I.	Id.	30-11-1954 2- 5-1964	8745/A-1	3- 3-1969
130	*Sterobiol*, 2 fiale × 2 cc. da mg. 15 pari a 600.000 U.I.	Dott. Silvio Severi (già della ditta Istituto Chimico Biologico Triestino), via Severano, 33, Roma	13- 2-1948 7-11-1953	1161	10- 7-1968
131	*Cafitranspiral*, 3 e 20 compresse	Vepharma Farmaceutici (già registrata a nome della ditta Husci), via Gazzera, 46, Mestre-Venezia	5- 3-1948	1171	13- 1-1969
132	*Preipofisi ovarico*, 50 compresse	Id.	31- 5-1955	861	13- 1-1969
133	*Kallarsan*, flacone g. 150 di sciroppo; flacone da g. 100 di sciroppo	Vepharpa Farmaceutici (già registrata a nome della ditta Kuff), via Gazzera, 46, Mestre-Venezia	26-10-1955 8- 7-1957	782	13- 1-1969
134	*Kallarsan*, 20 confetti	Id.	26-10-1955	782/A	13- 1-1969
135	*Spasmosedol*, 20 compresse senza papaverina . . .	Id.	17- 8-1961	1321	13- 8-1969

(8952)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° aprile 1969 al 15 aprile 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 601/69 e n. 617/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;

— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazion da:	
della Tariffa	della Statistica		PAESI TERZI	S.A.M.A. e P.T.O.M.
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma e sago:		
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci . . .	(1) 583,10	(1) 508,10
11.01-C	08	Farina di orzo	6.146,85	5.834,35
11.01-D	12	Farina di avena	5.244,35	4.931,85
11.01-E		Farina di granturco:		
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	5.303,10	4.990,60
	18	II. altra	2.984,35	2.828,10
11.01-F	22	Farina di riso	1.287,50	1.131,25
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	2.743,75	2.431,25
11.01-H	28	Farina di miglio	3.461,85	3.305,60
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	3.195,60	3.039,35

Numero della Tariffa	Numero dell' Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da PAESI TERZI	Importazioni da S.A.M.A. e P.T.O.M.
11.01-L	38	Farine altre	156,25	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:		
		A. Semole e semolini:		
	008	II. di segala	5.591,85	5.279,35
	012	III. di orzo	6.146,85	5.834,35
	015	IV. di avena	5.244,35	4.931,85
		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:		
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:		
	018	1. non destinati all'industria della birra	5.303,10	4.990,60
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	1.935,00	1.622,50
	025	b. altri	2.984,35	2.828,10
	028	VI. di riso	1.287,50	1.131,25
	032	VII. di grano saraceno	2.743,75	2.431,25
	035	VIII. di miglio	3.461,85	3.305,60
	038	IX. di sorgo o di durra	3.195,60	3.039,35
	042	X. altri	156,25	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):		
	045	I. di frumento	4.799,35	4.643,10
	048	II. di segala	4.057,50	3.901,25
	052	III. di orzo	5.342,50	5.186,25
		IV. di avena:		
	055	a. avena spuntata	2.951,25	2.795,00
	058	b. altra	4.540,00	4.383,75
	062	V. di granturco	4.592,50	4.436,25
	065	VI. di grano saraceno	2.317,50	2.161,25
	068	VII. di miglio	5.341,25	5.185,00
	072	VIII. di sorgo o di durra	4.924,35	4.768,10
	075	IX. altri	156,25	zero
		C. cereali perlati:		
	078	I. di frumento	5.742,50	5.586,25
	082	II. di segala	4.849,35	4.693,10
	085	III. di orzo	8.415,60	8.103,10
	088	IV. di avena	4.540,00	4.383,75
	092	V. di granturco	4.592,50	4.436,25
	095	VI. di grano saraceno	2.317,50	2.161,25
	098	VII. di miglio	5.341,25	5.185,00
	102	VIII. di sorgo o di durra	4.924,35	4.768,10
	105	IX. altri	156,25	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:		
	108	I. di frumento	3.717,50	3.561,25
	112	II. di segala	3.148,10	2.991,85

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:	
della Tariffa	della Statistica		PAESI TERZI	S.A.M.A. e P.T.O.M.
11.02 (segue)	115	III. di orzo	3.462,50	3.306,25
	118	IV. di avena	2.951,25	2.795,00
	122	V. di granturco	2.984,35	2.828,10
	125	VI. di grano saraceno	1.533,75	1.377,50
	128	VII. di miglio	3.461,85	3.305,60
	132	VIII. di sorgo o di durra	3.195,60	3.039,35
	135	IX. altri	156,25	zero
		E. fiocchi:		
	138	I. di frumento	6.596,85	6.284,35
	142	II. di segala	5.591,85	5.279,35
	145	III. di orzo	6.795,00	6.482,50
	148	IV. di avena	5.792,50	5.480,00
	152	V. di granturco	5.303,10	4.990,60
	155	VI. di riso	2.233,75	1.921,25
	158	VII. di grano saraceno	2.743,75	2.431,25
	162	VIII. di miglio	6.145,60	5.833,10
	165	IX. di sorgo o di durra	5.676,25	5.363,75
	168	X. altri	312,50	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:		
	172	I. di frumento	2.931,25	2.618,75
	175	II. altri	2.391,85	2.079,35
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:		
	01	A. denaturati	739,35	470,60
		B. altri:		
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	5.526,25	4.351,25
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.513,75	1.338,75
11.07		Malto, anche torrefatto:		
		A. non torrefatto:		
		I. di frumento:		
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.776,85	6.214,35
	04	b. altro	5.205,60	4.643,10
		II. altro:		
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.331,85	5.769,35
	14	b. non nominato	4.873,10	4.310,60
	21	B. torrefatto	5.586,25	5.023,75
11.08		Amidi e fecole; inulina:		
		A. amidi e fecole:		
	01	I. amido di granturco	2.513,75	1.451,25
	04	II. amido di riso	1.705,60	111,85

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: PAESI TERZI	Importazioni da: S.A.M.A. e P.T.O.M.
11.08 (segue)	07	III. amido di frumento	2.696,25	1.633,75
	14	IV. fecola di patate	2.513,75	1.451,25
	18	V. altri	2.513,75	1.270,00
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:		
		A. non torrefatti:		
	02	I. di frumento	12.345,00	2.970,00
	05	II. altri	11.177,50	1.802,50
	08	B. torrefatti	12.345,00	2.970,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:		
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:		
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:		
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.892,50	1.892,50
	06	b. altri	4.888,75	1.451,25
		II. altri:		
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.892,50	1.892,50
	09	b. non nominati	4.888,75	1.451,25
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:		
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:		
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.892,50	1.892,50
	12	II. altri	4.888,75	1.451,25
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:		
		A. di cereali:		
		I. di granturco o di riso:		
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	920,00	920,00
		b. altri:		
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.471,25	1.471,25
	07	2. non nominati	2.942,50	2.942,50
		II. di altri cereali:		
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso	735,60	735,60
	14	b. altri	2.942,50	2.942,50

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6% sul valore della merce, determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(8830)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/59026 in data 7 luglio 1969;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 19 del 10 luglio 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato «avviso-programma» contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti fra i Compartimenti interessati.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1969
Registro n. 53 Ferrovie, foglio n. 335

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Gli esami saranno tenuti nei seguenti compartimenti, a ciascuno dei quali è riservato il numero dei posti indicati a fianco:

Torino	posti n.	75
Milano	»	90
Verona	»	20
Venezia	»	20
Trieste	»	15
Genova	»	30
Bologna	»	40
Firenze	»	40
Ancona	»	30
Roma	»	40
Napoli	»	20
Bari	»	20
Reggio Calabria	»	20
Palermo	»	30
Cagliari	»	10

La partecipazione al concorso è limitata a un solo Compartimento.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza media o di altro titolo equipollente, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta — sulla prescritta carta bollata — in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire *alla segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta* entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposta sulla domanda stessa dalla segreteria del compartimento delle ferrovie dello Stato prescelto.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, anche se imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Le domande che pervengano ad organi ferroviari centrali o periferici, diversi dalla segreteria del compartimento delle ferrovie dello Stato prescelto per sostenere il concorso, non saranno ritenute valide e quindi non verranno prese in considerazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del titolo di studio di cui al precedente punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo e numero di codice postale; l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesco), debbono indicarlo nella domanda.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrono per il compartimento di Verona e che — ai sensi del successivo punto 11 — intendano sostenere le prove obbligatorie del concorso in detta lingua tedesca — sottoponendosi alla prova di conoscenza della lingua italiana — debbono anche essi indicarlo nella domanda.

Tuttavia delle richieste di cui ai due commi precedenti sarà tenuto conto anche se fatte con domande separate, ma soltanto se queste perverranno alla competente segreteria del compartimento delle ferrovie dello Stato di Verona entro il termine perentorio sopra stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti, profughi e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge

20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati, decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legge luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) ad anni 55:

per gli invalidi di guerra militari e civili, di cui all'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, con le esclusioni di cui all'ultimo comma di tale articolo;

per gli invalidi per servizio statale di cui all'art. 3 della citata legge 482/1968, con le esclusioni previste dall'articolo stesso;

per gli invalidi del lavoro di cui all'art. 4 della citata legge 482/1968;

per gli invalidi civili di cui all'art. 5 della medesima legge 482/1968;

per gli orfani e le vedove di coloro che siano morti per fatto di guerra, o per servizio o sul lavoro, ovvero a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a pensione di guerra, pensione privilegiata ordinaria o rendita di infortunio; nonchè per i figli e le mogli di coloro che per gli stessi motivi siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro (art. 8 della ripetuta legge 482/1968).

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto all'attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti, o a riserva di posti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare, va limitato anch'esso alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai direttori compartimentali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nelle cui sedi si svolge il concorso.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di conduttore.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla qualifica di conduttore, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali prescritti — nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) — per l'ammissione in servizio con la qualifica di conduttore: statura non inferiore a m. 1,60; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di conduttore e che essi non presentino inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel 2 comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto solo nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli interessati; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della comunicazione, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla segreteria compartimentale presso cui hanno concorso.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissioni esaminatrici*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici compartimentali e gli eventuali membri aggiunti.

I relativi provvedimenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove d'esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e le sedi in cui avranno luogo le prove scritte; data e sedi che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica o passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in due prove scritte e in una orale, come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno consentite, altresì, prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca), come dal programma di cui al citato allegato *B*.

Alle suddette prove facoltative saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Per ognuna delle ripetute prove facoltative sulle lingue estere la commissione disporrà di un massimo di punti 0,50 per la traduzione scritta e 0,50 per il colloquio; le prove si intendono superate solo se il candidato avrà ottenuto almeno punti 0,25 per la traduzione e 0,25 per il colloquio.

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Le prove scritte debbono essere eseguite su carta timbrata e fornita dall'azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per assicurare l'anonimia del concorrente.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso, dalla dettatura dell'enunciato, almeno la metà del tempo stabilito per la prova.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere.

Durante lo svolgimento delle prove scritte è vietato ai concorrenti di conferire fra loro, di consultare o scambiarsi carte, di avere qualsiasi comunicazione con l'esterno.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette, o che copia in tutto o in parte le prove scritte, viene espulso dalla sede di esame.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, riconsegna i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, e in presenza dell'incaricato stesso — il quale avrà cura di controllare la sua identità in base al documento di riconoscimento — scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio da ricoprire col suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento della prova. La prova viene annullata anche se viene a risultare che il candidato abbia copiato in tutto o in parte il proprio lavoro.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame e ciò costituisce notificazione del risultato conseguito.

11. — *Titoli di merito, preferenze, riserve posti - Graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito ivi compresi i titoli di studio di cui appresso — e ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva di posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, al fine della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dalla autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni stesse possono essere presentate in copia notarile su carta bollata ovvero in copia meccanica o fotografica purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di cinque punti così suddivisi:

A) tre punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0075 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10.

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi, ma il giudizio di classificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il « sufficiente » pari a 6/10, il « buono » a 7/10 e il « lodevole » a 9/10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato, non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto, profitto, musica, recitazione, lettura espressiva, nonchè della igiene, a meno che quest'ultima voce non sia abbinata alle scienze;

B) due punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) punti 0,50 al massimo per la valutazione del diploma di istituto di istruzione di 2° grado seguendo i criteri di cui appresso:

media dei voti da 6 — a 6,50	punti 0,20
media dei voti da 6,51 a 7,50	» 0,30
media dei voti da 7,51 a 8 —	» 0,40
media dei voti superiore a 8/10	» 0,50

b) punti 0,20 per ogni altro diploma di istituto di istruzione di 2° grado oltre quello di cui alla precedente lettera *a*);

c) punti 0,15 per ogni semestre di non demeritevole servizio in posizione di ruolo alle dipendenze dell'Azienda delle ferrovie dello Stato o civile di ruolo di altra amministrazione dello Stato con qualifica di livello pari o superiore a quella di conduttore e nei reparti del genio (Esercizio linee ferroviarie), sempre in mansioni di livello pari o superiore a quelle della qualifica di conduttore;

d) punti 0,20 per ogni altra idoneità conseguita in pubblici concorsi per esami e per titoli ed esami ferroviari o presso altra amministrazione statale per qualifica corrispondente o superiore a quella di conduttore;

e) punti 0,10 per ogni quadrimestre di non demeritevole servizio di ruolo reso alle dipendenze delle ferrovie dello Stato — ivi compreso quello prestato in qualità di assuntore — o alle dipendenze di imprese private che gestiscono servizi per conto dell'Azienda della ferrovie dello Stato.

I punteggi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) sono cumulabili fra loro: complessivamente non si possono superare i previsti due punti.

La graduatoria di merito compartimentale verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale, quelli eventualmente conseguiti nelle prove facoltative e l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, nonchè — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei seguenti criteri di preferenza nell'ordine di elencazione:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) i mutilati ed invalidi del lavoro;
f) gli orfani di guerra;
g) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
h) gli orfani dei caduti per servizio;
i) gli orfani dei caduti sul lavoro;
l) i feriti in combattimento;
m) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
o) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
p) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
q) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
s) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
t) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

u) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

v) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

w) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

x) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

y) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti messi a concorso in ogni compartimento saranno assegnati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè alle altre categorie, aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e successive proroghe, n. 3 dei 20 posti assegnati al compartimento di Verona sono riservati ai candidati meglio classificati nella relativa graduatoria di merito, che abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca, conseguendo tanto nella traduzione scritta che nel colloquio, una votazione di almeno punti 0,40 su 0,50.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso nel compartimento di Verona, possono chiedere di sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In caso di esito positivo di dette prove, i medesimi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in una traduzione scritta dal tedesco — senza l'uso del vocabolario — di un brano scelto dalla commissione nonchè in una conversazione in lingua italiana, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,40 su 0,50.

In caso di superamento di tale esame, il punteggio in esso complessivamente riportato si sommerà a quello conseguito nelle prove obbligatorie e facoltative del concorso; peraltro i candidati che si avvarranno del beneficio in questione non saranno ammessi a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1396/1951.

Le graduatorie compartimentali del concorso verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Le assunzioni degli aventi titolo verranno scaglionate nel tempo, per successivi gruppi di candidati e seguendo l'ordine di graduatoria, in relazione al verificarsi delle vacanze, cui si riferiscono i posti messi a concorso, calcolati con le previsioni e nei limiti previsti dall'art. 13 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni (esodi che si verificheranno nei due anni successivi all'approvazione del bando).

12. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie compartimentali saranno invitati dall'azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (vedasi il precedente punto 1);

b) certificato penale del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita, nonchè — per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso — i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età di cui al punto 3 del presente bando;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari, e cioè, ad esclusione di altri, l'estratto dello stato di servizio o duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono (o copia autenticata dei suddetti documenti). Il documento da prodursi deve riflettere la posizione militare del candidato all'atto del ricevimento dell'invito a presentare la documentazione sopra elencata.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12, che non siano quelli di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti ad eccezione del titolo di studio, da produrre sempre nel cennato termine perentorio di 30 giorni, qualora non risulti già acquisito agli atti dell'azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutte le certificazioni debbono essere redatte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'Autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*), ed *e*), possono essere contenute in un unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'Ufficio anagrafico che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta di identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

Sono ammesse le copie notarili in carta bollata ovvero le copie meccaniche o fotografiche purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

13. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione, purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo, saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è subordinata la nomina a stabile.

Tale nomina è altresì subordinata al conseguimento, durante il periodo di prova, all'abilitazione ai freni e scambi e manovre, nonchè dell'idoneità al servizio di controlleria sui treni.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferrovieri.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva immissione in servizio di prova.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e delle altre amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova percepiscono uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica di Conduttore, otterranno un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova qualifica di conduttore in prova e gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiono il periodo di prova con esito negativo o vi rinuncino o non lo completino, saranno restituiti a tutti gli effetti alla qualifica di provenienza, previo annullamento della nomina.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato dall'azienda non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito, decadono dall'impiego; i dipendenti ferroviari rimangono nella precedente posizione.

Per esigenze di servizio resta ferma la facoltà dell'azienda di destinare gli idonei che venissero eventualmente assunti dopo i vincitori, anche a compartimenti diversi da quelli previsti all'inizio del presente avviso-programma.

ALLEGATO A

(Su carta bollata).

Alla segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato di (1)

. . . .

Il sottoscritto (2) . . . . . . nato il (3) . . . . a . . . . (provincia di . . . . .), presa conoscenza dell'avviso-programma, relativo al concorso pubblico a cinquecento posti di conduttore in prova, approvato con decreto ministeriale n. 17724 del 10 luglio 1969 domanda di parteciparvi per i posti riservati a codesto compartimento, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma stesso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (coloro che non siano iscritti, o siano cancellati dalle liste medesime, debbono indicarne i motivi);

di non aver riportato, condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di . . (indicare la specie), conseguito presso la scuola (indicare quale) . . in data . .

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (4).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni (5) (6).

Indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma)

---

(1) Indicare la città del compartimento prescelto.

(2) Cognome e nome, scrivere a macchina o a stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(3) Per godere dell'elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti, di cui al punto 3 del bando.

(4) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(6) Indicare se il candidato intende:

di sottoporsi alle prove facoltative di cui all'allegato *B* o a taluna di esse;

di sostenere in lingua tedesca le prove concorsuali, sottoponendosi all'esame di lingua italiana come previsto al punto 11 (per gli interessati che partecipano per il compartimento di Verona), concorrendo alla prevista riserva.

Indirizzi delle segreterie compartimentali:

10125 - Torino, via Sacchi, 1
16126 - Genova, via Andrea Doria, 5
20123 - Milano, corso Magenta, 24
37100 - Verona, Stradone S. Fermo, 19
30100 Venezia, Fondamenta S. Lucia
34132 - Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3
40123 - Bologna, via D'Azeglio, 38
50123 - Firenze, piazza dell'Unità, 1
60100 - Ancona, piazza Cavour, 23
00185 - Roma, via Marsala, 9
80132 - Napoli, via S. Lucia, 81
70123 - Bari, corso Italia, 23
89100 - Reggio Calabria, via Cimino, 1
90100 - Palermo, via Roma
09100 - Cagliari, via Roma, 6

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE OBBLIGATORIE

Prove scritte

Problema di aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per la prova orale.

Componimento italiano su tema dato.

Prova orale

Aritmetica:

Operazioni con numeri razionali, potenza di essi - Divisibilità dei numeri interi; criteri di divisibilità - Prova del nove delle quattro operazioni fondamentali - Numeri prim.: ricerca dei divisori di un numero - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi - Frazioni ordinarie e numeri decimali - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Radice quadrata di un numero razionale - Rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta e inversa - Regola del tre semplice e del tre composto - Regola d'interesse e di sconto, di ripartizione semplice e composta, e di miscuglio.

Geometria:

Nozioni elementari di geometria piana solida - Triangoli e poligoni, loro principali proprietà - Circonferenza e cerchio, loro proprietà principali - Problemi grafici fondamentali - Nozioni sull'equivalenza delle figure piane: applicazioni metriche del teorema di Pitagora - Misure della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane - Prisma - Piramide - Cilindro - Cono - Sfera - Tronco di piramide e di cono Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Cenni sulla similitudine delle figure piane.

Nozioni generali di geografia dell'Europa:

Stati d'Europa, loro capitali e principali città, loro traffici e comunicazioni con l'Italia - Le regioni d'Italia, i loro prodotti e centri più notevoli - Mezzi di comunicazione - Itinerari di viaggio più notevoli - Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

Nozioni elementari di diritto pubblico:

Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato Italiano.

Nozioni sulle condizioni per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato:

Disposizioni generali - Del contratto di trasporto - Biglietti di corsa semplice - Biglietti per viaggi di andata e ritorno - Viaggi in comitiva - Biglietti per viaggi circolari ad itinerario combinabile - Biglietti di abbonamenti ordinari e speciali - Condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni.

Prove facoltative

Sulle lingue francese, inglese, tedesca, consistenti nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonché in un colloquio atto a provare la conoscenza delle lingue prescelte.

(10341)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di trentacinque borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione nel commercio estero.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione adottata dal comitato esecutivo nella seduta del 27 ottobre 1969;

Determina:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), su incarico del Ministero del commercio con l'estero e con il contributo finanziario dallo stesso accordato, terrà presso la propria sede in Roma, via Liszt, 21 (EUR), un « Corso di specializzazione nel commercio estero », che comprenderà trentacinque posti di cui dieci riservati a cittadini stranieri con preferenza per quelli provenienti da paesi in via di sviluppo.

Art. 2.

Il corso ha lo scopo di contribuire alla formazione di quadri direttivi specializzati nel commercio estero e più particolarmente nel commercio di esportazione. Esso ha finalità eminentemente pratiche: tende ad avviare alla conoscenza specifica ed approfondita delle tecniche inerenti agli scambi con l'estero, con particolare riguardo ai sistemi più idonei ai fini dello sviluppo delle vendite sul mercato internazionale.

Art. 3.

Il programma del corso si articola essenzialmente in corsi operativi, in cui l'esposizione del docente sugli argomenti programmati sarà seguita da dibattiti guidati e da lavori di gruppo con l'ausilio di assistenti, assicurando così un'attiva partecipazione degli allievi, ed in cicli di conferenze su argomenti di attualità e di particolare interesse per lo sviluppo dei traffici internazionali.

Per gli allievi italiani il programma si completerà con il perfezionamento, improntato a criteri pratici, in lingue estere e con uno « stage » all'estero di cui all'art. 8.

Art. 4.

Gli aspiranti di nazionalità italiana dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea conseguito in una università degli studi della Repubblica od altro istituto superiore equiparato;
b) cittadinanza italiana;
c) godimento dei diritti politici;
d) assenza di carichi penali;
e) età non superiore ai 30 anni;
f) ottemperanza alle leggi sul reclutamento militare;
g) sana e robusta costituzione fisica.

I predetti requisiti debbono essere posseduti e riferiti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.

Art 5.

Le domande di partecipazione al corso degli aspiranti di nazionalità italiana dovranno essere redatte in carta bollata da Lit. 400, ed indirizzate all'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), via Liszt, 21 00100 Roma (E.U.R.).

Esse dovranno essere inviate, a mezzo raccomandata, all'Istituto entro il 5 dicembre 1969.

Vale, a tale riguardo, la data del timbro di accettazione e spedizione della raccomandata stessa da parte dell'ufficio postale.

I suddetti aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

a) il luogo e la data di nascita;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere nel pieno godimento dei diritti politici;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto, l'università che lo ha rilasciato, la data in cui il titolo stesso è stato conseguito ed il voto di laurea;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) la lingua estera nella quale si intende sostenere la prova obbligatoria, nonchè le altre lingue estere, tra quelle indicate nell'art. 6, nelle quali si desidera eventualmente sostenere la prova facoltativa;
h) gli eventuali servizi prestati presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici ed aziende private e le cause di eventuale risoluzione dei predetti rapporti di lavoro;
i) la precisa indicazione del proprio recapito con l'obbligo di comunicare all'Istituto le variazioni del recapito stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio ovvero dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal capo dell'ufficio dell'amministrazione pubblica presso cui l'aspirante si trova in servizio.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto con allegato certificato dal quale risulti il voto di laurea e quello conseguito nelle singole discipline. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato l'aspirante dovrà produrre un certificato, redatto in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

2) certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Tale certificato dovrà essere rilasciato o dall'ufficio sanitario del comune di residenza, da un medico provinciale, o da un medico militare.

La documentazione attestante gli eventuali servizi prestati di cui alla lettera *h*) in precedenza indicata potrà essere presentata in carta semplice.

I concorrenti ammessi al corso dovranno far pervenire, entro dieci giorni dalla data del foglio di comunicazione, con riserva da parte dell'I.C.E. di dichiararli decaduti in caso di ritardo, i seguenti altri documenti:

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di residenza;
4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) documento dal quale risulti la posizione rispetto agli obblighi militari.

E' in facoltà dell'aspirante di esibire quella ulteriore documentazione da esso ritenuta utile.

Art. 6.

Per l'ammissione al corso l'aspirante di nazionalità italiana dovrà sostenere:

1) un colloquio su argomenti fondamentali di politica economica e finanziaria con particolare riferimento al commercio internazionale;
2) una prova pratica in lingua straniera da scegliersi fra francese, inglese, spagnolo, tedesco e russo.

I candidati, oltre che per la lingua prescelta per la prova obbligatoria (che dovrà confermare la buona conoscenza della lingua straniera), possono chiedere di sostenere la prova facoltativa per una o più delle altre lingue già indicate e nel portoghese.

Il colloquio e la prova avranno luogo davanti ad una commissione nominata con provvedimento del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero, previa delibera del comitato esecutivo.

I candidati vi saranno invitati mediante comunicazione individuale, che sarà loro inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio e la prova stessa.

Art. 7.

La commissione di cui all'art. 6 provvederà altresì alla valutazione dei titoli, che saranno trasmessi con la domanda di cui all'art. 5, ed alla formazione della graduatoria da sottoporre all'approvazione del presidente dell'I.C.E. ai fini dell'ammissione al corso.

Art. 8.

I corsi operativi, i cicli di conferenze e le lezioni in lingue estere avranno inizio nel mese di gennaio 1970 e termineranno il 30 giugno 1970.

Durante tale periodo gli allievi italiani ammessi fruiranno di una borsa di studio nella misura mensile netta di Lit. 85.000 per i non residenti a Roma, e di Lit. 40.000 per i residenti a Roma, salvo quanto disposto dall'art 10.

Successivamente al 30 giugno gli allievi italiani, ritenuti idonei sulla base delle valutazioni dei docenti dei corsi operativi e di lingue estere e su determinazione del presidente dell'I.C.E., fruiranno di uno « stage » di sessanta giorni presso gli uffici I.C.E. in Europa. Essi beneficeranno del rimborso delle spese di viaggio e di un contributo alle spese di soggiorno nella misura forfettaria di Lit. 360.000, da pagarsi posticipatamente.

Art. 9.

Gli aspiranti di nazionalità straniera dovranno essere in possesso di un diploma universitario e conoscere la lingua italiana.

Essi dovranno far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), via Liszt, 21 - 00100 Roma (EUR), una domanda di partecipazione al corso entro il 5 dicembre 1969

I suddetti aspiranti debbono dichiarare nella domanda oltre al proprio nome e cognome:

a) il luogo e la data di nascita;

b) la propria cittadinanza;

c) il titolo di studio posseduto;

d) gli eventuali servizi prestati presso le amministrazioni del proprio Stato, gli enti pubblici e le Aziende private;

e) la precisa indicazione del proprio recapito.

La commissione di cui all'art 6 provvederà alla valutazione di altri eventuali titoli che saranno trasmessi con la domanda ed alla formazione della relativa graduatoria da sottoporre all'approvazione del presidente dell'I.C.E. ai fini dell'ammissione al corso.

Gli allievi stranieri ammessi frequenteranno dal 1° marzo 1970 un corso preparatorio di un mese e successivamente parteciperanno ai corsi operativi, ai cicli di conferenze oltre che ad un apposito corso di lingua italiana.

Essi beneficeranno di una borsa di studio nella misura mensile netta di Lit. 85.000 che decorre dall'inizio del corso preparatorio al 30 giugno 1970, nonchè di un assegno di importo non superiore al costo del biglietto di andata e ritorno da e per il paese di provenienza in aereo classe turistica.

Art. 10.

Tutti gli allievi hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, di partecipare alle conferenze, ai seminari, ai lavori di gruppo, alle esercitazioni per tutta la durata del corso.

I giorni di assenza dal corso, superiori a 3 nel mese, verranno detratti, pro quota, dalla borsa mensile.

Qualora le assenze anche se giustificate, dovessero superare i 15 giorni consecutivi o i 20 giorni cumulativamente nel trimestre, esse potranno comportare la decadenza dalla borsa di studio a giudizio del presidente dell'I.C.E.

La decadenza potrà altresì essere adottata nei confronti di coloro che si renderanno colpevoli di comportamento che produca interruzioni e turbamento nella regolarità del corso e per volontario abbandono del medesimo.

Art. 11.

Per gli allievi italiani il colloquio finale avrà luogo terminato lo «stage» di cui all'art. 8 e presentata una tesina su argomento prestabilito

Per gli allievi stranieri il colloquio avrà luogo al termine del corso.

I colloqui saranno tenuti davanti alla commissione di cui all'art. 6 e con modalità che verranno a tempo debito comunicate.

Ai partecipanti che avranno superato, con esito favorevole, il colloquio finale verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto.

Roma, addì 27 ottobre 1969

Il presidente: MASSACESI

(10534)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cattolica

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cattolica (Forlì);

Visto il decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cattolica, nell'ordine appresso indicato:

1. Raiola dott. Pasquale . . . . punti 85,91 su 132
2. Ferretti dott. Gustavo . . . . » 85,75 »
3. Ruggieri dott. Angelantonio . . . » 80,95 »
4. Russomanno dott. Guido . . . » 79,60 »
5. Springolo dott. Vittorio . . . » 78,86 »
6. Pace dott. Domenico . . . . » 77,95 »
7. Suglia dott Nicola . . . . . » 77,27 »
8. Scalia Gioacchino . . . . . » 76,66 »
9. Battaglia Amedeo . . . . . » 76,35 »
10. Palmieri dott. Lazzaro G. . . . » 76,23 »
11. Rinaldi dott. Mario . . . . . » 76,09 »
12. Guarini dott. Giuseppe . . . . » 76,02 »
13. Lopez dott Ugo . . . . . » 75,99 »
14. Bartelloni dott. Manlio . . . . » 75,86 »
15. Russo Luigi . . . . » 75,83 »
16. Milano Alberto . . . . . . » 75,66 »
17. Rat Giovanni . . . . . . » 75,14 »
18. Spani dott. Tommaso . . . . » 75,06 »
19. Tucci dott Domenico, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 74,57 »
20. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 74,57 »
21. Martinotti dott. Giacomo . . . » 74,43 »
22. Ilari dott. Virgilio . . . . . » 74,21 »
23. Geraci dott. Vincenzo . . . . » 73,92 »
24. Pulli dott. Italo . . . . . » 73,50 »
25. Mauro dott. Luigi . . . . . » 73,47 »
26. Crisopulli dott. Domenico . . . » 73,27 »
27. Pastore dott. Ettore, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 71,81 »
28. Bertino dott. Giuseppe . . . . » 71,81 »
29. Di Stefano Ruggiero . . . . » 71,50 »
30. Sanfratello Ippolito . . . . » 70,66 »
31. Vitale Francesco . . . . . » 69,83 »
32. Bruschi dott. Vinicio . . . . » 69,64 »
33. Maddalone Pasquale . . . . » 69,60 »
34. Lippera Radio . . . . . . » 69,16 »
35. Mussetti Tranquillo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . » 68,75 »
36. Rollone Eusebio . . . . . » 68,75 »
37. Boianelli dott Fernando . . . » 68,73 »
38. Casazza Egidio . . . . . » 68,25 »
39. Dalmazzo Francesco . . . . » 68,06 »
40. Perruggino Giovanni . . . . » 66,66 »
41. Forlani dott. Remo . . . . . » 66,45 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 14 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(10347)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'Osservatorio astronomico di Roma.

Le prove scritte del concorso a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'Osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 1° maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 13 dicembre 1968, si svolgeranno presso l'Istituto di storia della medicina, viale dell'Università n. 34-A, Roma, nei giorni 27, 28 e 29 novembre 1969, con inizio alle ore 8,30.

(10670)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.